

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA**Decreto mille proroghe**

Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 31 del 18 dicembre ha approvato, tra l'altro un decreto-legge che reca disposizioni finanziarie urgenti e proroga alcuni termini previsti da disposizioni di legge.

Tra queste sembrano certe il differimento al 30 giugno 2009 (sei mesi) della valutazione dei rischi e delle relative sanzioni, relativamente a: "rischi da Stress lavoro-correlati" e "data certa" del Documento di valutazione dei rischi.

Slittamento al 16 maggio 2009 di 2 altri adempimenti:

- comunicazione degli infortuni superiori ad 1 giorno (art. 18, comma 1, lettera r)
- divieto delle visite mediche preassuntive, art. 41, comma 3, lettera a)

La pubblicazione del decreto su Gazzetta Ufficiale (con conferma di quanto sopra esposto) dovrebbe avvenire intorno al 31 dicembre. Nel prossimo aggiornamento vi daremo conto delle decisioni definitive.

IN EVIDENZA**Lavoro notturno**

l'art. 41 del Decreto Legge 112/2008 introduce alcune novità nel D. Lgs. 66/2003 per i lavoratori notturni definiti come coloro che svolgono **"per almeno tre ore" lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno**; limite riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale:

1. vengono esclusi dal campo di applicazione i servizi di vigilanza privata
2. le 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore non si applicano ai regimi di reperibilità
3. è aumentata la flessibilità del periodo di riposo settimanale che può essere calcolato su una media di 14 giorni, possono cioè essere permesse prestazioni lavorative anche per più di 6 giorni consecutivi purché nei 14 giorni di calendario siano presenti 2 periodi di riposo di 24 ore
4. in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali per riposo giornaliero, pause, organizzazione e durata del lavoro notturno si può mettere in atto una contrattazione a livello territoriale o aziendale

AMBIENTE**Gestione rifiuti**

A seguito dei numerosi controlli in corso vi invitiamo a verificare il rispetto dei principali adempimenti in materia di gestione rifiuti.

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

- ✓ con cadenza almeno **trimestrale**, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- ✓ quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi, nel caso di rifiuti pericolosi, o i 20 metri cubi, nel caso di rifiuti non pericolosi

In ogni caso, anche se il quantitativo di rifiuti pericolosi non supera i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non supera i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

in sostanza è necessario smaltire almeno una volta all'anno.

N.B.: I metri cubi si intendono complessivamente per rifiuti pericolosi e non pericolosi e non per singolo codice CER.

Si ricorda inoltre che le sanzioni in materia sono molte elevate e possono superare i 90.000 euro anche per inadempimenti formali. A tal proposito sottolineiamo l'importanza di eseguire registrazioni tempestive (al massimo entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto o dal conferimento dello stesso).

Siamo a disposizione, anche concordando un sopralluogo mirato, per la verifica di tale importante aspetto, spesso sottovalutato

Imballaggi in legno, aumenta il contributo Conai

È stato deliberato lo scorso giugno ma entrerà in vigore solo **a partire dal 1° gennaio 2009 il nuovo contributo Conai per gli imballaggi in legno, che passa da 4 a 8 euro/tonnellata.**

L'aumento del contributo, che non subiva variazioni dal 2005, è dovuto agli aumentati costi di gestione del sistema seguita alla notevole crescita della quantità di materiale legnoso gestita dal Consorzio Rilegno (+ 720% in 7 anni), soprattutto nel Sud Italia, con conseguenti aumenti in termini di costi di trasporto.

Ricordiamo che Rilegno è il Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclo dei rifiuti di imballaggio di legno (pallet, cassette per l'ortofrutta, imballaggi industriali, ecc).

A cura di: dott. Tiziano Strata

